

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

CulturAutismo ODV

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **CulturAutismo ODV** che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di La Spezia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 di cui alle lettere l) e w):
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, sociali, civili e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico le attività previste saranno rivolte a:

- proporre momenti di incontro, aggregazione ed integrazione a carattere culturale con persone con disabilità, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente. Per realizzare quanto detto, l'organizzazione intende:
 - creare incontri ed eventi in ambito culturale (nel campo musicale, letterario, teatrale, artistico, fotografico, delle tradizioni popolari, dell'artigianato e degli antichi mestieri, ...) aventi come protagoniste persone con autismo e non, grazie anche al supporto e alla collaborazione di altri enti ed associazioni;
 - promuovere, organizzare e gestire, in proprio o con la collaborazione di terzi, eventi artistici, manifestazioni spettacolo, feste ed incontri, concerti e attività musicali in genere, attività di formazione, laboratori sperimentali di musica, cinema, grafica e grafica pubblicitaria, attività editoriali, attività culturali, attività fotografiche ed arti visive in generale per persone con disabilità e non;
 - sviluppare i rapporti con le altre realtà a livello nazionale, europeo ed internazionale;
 - promuovere la produzione di stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo associativo ed al fine di favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle attività sociali;
 - promuovere "CulturAutismo" e portarne avanti le attività sia attraverso progetti che attraverso campagne informative che prevedano anche l'utilizzo di Facebook e Twitter, etc.
 - diffondere ovunque visibilità, socialità e solidarietà tra le associazioni di difesa e promozione dei diritti sociali e civili, al fine di esprimerne i valori collettivi, in ogni luogo, attraverso i propri eventi.
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
 3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Categorie di soci, associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati di CulturAutismo sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione che delibera in merito durante la prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
4. Gli associati di CulturAutismo si distinguono nelle seguenti categorie:
 - soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'organizzazione;
 - soci ordinari: sono coloro che, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'organizzazione;
 - soci sostenitori: sono coloro che, oltre al versamento della quota associativa, sostengono l'organizzazione con contributi economici volontari e/o saltuari.
5. La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non comporta alcuna differenza tra di loro e a tutti i soci sono garantiti eguali diritti ed eguali doveri.
6. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. In ogni caso la deliberazione, sia di ammissione, sia di rigetto, è comunicata all'interessato entro il termine di trenta giorni e, nel primo caso, sarà annotata nel libro degli associati. Possono presentare richiesta di adesione a CulturAutismo tutti i soggetti che non abbiano commesso reati penali contro la pubblica amministrazione e/o verso privati. Le domande di adesione, accompagnate dalle sottoscrizioni dello Statuto, devono pervenire per iscritto, complete dei riferimenti anagrafici, al Consiglio Direttivo che con voto favorevole di almeno tre quarti dei membri accoglierà o meno la domanda.
7. Il provvedimento di rigetto potrà essere impugnato dal richiedente l'adesione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, tramite ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria dei soci nella sua prima convocazione utile.
8. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Tutti gli associati, quale che sia la loro categoria di appartenenza, hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi sociali di CulturAutismo:
 - L'Assemblea
 - Il Presidente
 - Il Vicepresidente
 - Il Segretario
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Tesoriere
 - L'Organo di Controllo (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 – anche monocratico)
 - L'Organo di Revisione (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. È convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno quattordici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire anche via e-mail.
3. L'Assemblea è convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga necessario.
7. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Sono ammesse due deleghe per ciascun associato.
8. L'Assemblea ordinaria degli Associati viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Ai gruppi informali, movimenti e collettivi, nonché alle persone fisiche che abbiano interesse a prendervi parte, è consentita la partecipazione senza diritto di voto.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
10. L'Assemblea ordinaria degli Associati ha il compito di approvare il programma annuale dell'attività ed eleggere gli organi sociali secondo quanto stabilito dal presente statuto.
11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi gli aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Essa delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
12. Il Presidente e/o in sua assenza il Vicepresidente hanno poteri di direzione dell'adunanza.
13. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
14. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
15. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca direttamente, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e tutti gli altri componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - approva il programma annuale delle attività;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari nonché tutti gli altri regolamenti interni dell'associazione;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci. Il suo mandato coincide con quello di tale organo sociale.
2. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, la sua carica ha durata di anni cinque.
3. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea degli associati (almeno una volta l'anno) e del Consiglio Direttivo

(almeno quattro volte l'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità) e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Può essere destituito dalla sua carica dall'Assemblea dei soci, a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

ART. 11 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea degli Associati e collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 12 - Il Segretario

1. Il segretario è nominato dall'Assemblea dei soci. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
2. Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
3. È responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa in materia.
4. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è espressione dell'Assemblea degli Associati e ha durata di anni cinque. I suoi membri sono tutti nominati direttamente dall'Assemblea dei Soci.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
3. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare la metà dei membri del consiglio direttivo, il Presidente deve convocare immediatamente l'Assemblea Ordinaria dei Soci per le elezioni sociali.
8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - propone alla Assemblea ordinaria dei soci l'esclusione dell'associato;
 - determina l'importo della quota associativa;
 - prepara i regolamenti interni dell'associazione da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato direttamente dall'Assemblea dei soci. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:
 - provvede, di concerto con il consiglio direttivo, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
 - deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
 - ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
 - conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;
2. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e congiunta con il Presidente per le operazioni di prelevamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente della Associazione.
3. La carica di tesoriere è cumulabile con quella di segretario.

ART. 15 – Organo di Controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 – Revisore unico dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore

legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 17 - Il Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi, tra gli organi e gli associati, oppure tra gli associati, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed equo" senza formalità di procedura salvo contraddittorio entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Il giudizio del Collegio Arbitrale avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono scelti, due da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dalle parti se in comune accordo, in caso di mancato accordo, la nomina sarà effettuata dal Tribunale della Spezia.

ART. 18 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:
 - capitale iniziale versato dagli Associati e dalle quote associative annue degli associati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti o da istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - donazioni, legati ed eredità;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e di raccolta fondi gestite direttamente o tramite accordi con privati;
 - rendite di beni mobili o immobili;
 - entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente intestato all'Associazione stessa.

ART. 19 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
4. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 – Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 21 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Angsa La Spezia Odv - ETS o alla Fondazione "Il domani dell'autismo" che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità sociale o, in mancanza di esse, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

